Michele Partipilo

Ciomalista di qualità

Il primo Codice deontologico della professione

Prefazione di Nicola Colaianni





Michele Partipilo

GIORNALISTA DI QUALITÀ

Il primo Codice deontologico della professione

Prefazione di Nicola Colaianni



L'Archívío della Casa Edítrice Cacuccí, con decreto prot. n. 953 del 30.3.2022 della Soprintendenza Archívística e Bibliografica della Puglia-MiC, è stato dichiarato **di interesse storico particolarmente importante** ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d. lgs. n. 42/2004.

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2025 Cacucci Editore – Bari Via Nicolai, 39 – 70122 Bari – Tel. 080/5214220 http://www.cacuccieditore.it e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

INDICE

Prefazione di Nicola Colaianni	
Presentazione	XV
Capitolo 1	
Giornalista di qualità: quali regole	
1.1. Il primo Codice deontologico della professione	1
1.2. La codificazione deontologica	3
Capitolo 2	
Le nuove norme articolo per articolo	
Preambolo	7
TITOLO I	
FONTI NORMATIVE E PRINCIPI GENERALI	
Articolo 1 – Libertà di informazione e di critica	10
Articolo 2 – Diritto all'informazione	14
Articolo 3 – Autonomia e indipendenza	15
Articolo 4 – Decoro e dignità professionale	
Articolo 5 – Essenzialità e completezza dell'informazione	19
TITOLO II	
AMBITI DI APPLICAZIONE	
Articolo 6 – Condizione per l'esercizio dell'attività	22
Articolo 7 – Soggetti destinatari	23
TITOLO III	
DOVERI NEI CONFRONTI DELLE PERSONE	
Articolo 8 – Diritti fondamentali	24
Articolo 9 – Trattamento dei dati personali	26
Articolo 10 – Diritto all'oblio	30
Articolo 11 – Persone fragili e vulnerabili	35

A: -1- 12 D	27
Articolo 12 – Persone minorenni	37
Articolo 13 – Rispetto delle differenze di genere	40
Articolo 14 – Persone migranti e rifugiate	43
Articolo 15 – Suicidi, tentati suicidi e atti di autolesionismo	45
TITOLO IV	
DOVERI IN TEMA DI INFORMAZIONE	
Articolo 16 – Rettifica	48
Articolo 17 – Replica	51
Articolo 18 – Fonti e trasparenza	53
Articolo 19 – Intelligenza artificiale	55
Articolo 20 – Uso delle immagini	57
Articolo 21 – Informazione in diretta	61
Articolo 22 – Pubblicità	63
Articolo 23 – Sondaggi e dati statistici	66
Articolo 24 – Cronaca giudiziaria	68
Articolo 25 – Tutela dell'identità delle vittime, dei condannati e dei	71
congiunti	71
Articolo 26 – Informazione ambientale, scientifica e sanitaria	75
Articolo 27 – Informazione economica e finanziaria	77
TITOLO V	
FORMAZIONE E LAVORO GIORNALISTICO	
Articolo 28 – Obbligo formativo	82
Articolo 29 – Responsabilità delle gerarchie redazionali	84
Articolo 30 – Solidarietà e lavoro	85
Articolo 31 – Equo compenso	90
Articolo 32 – Uffici stampa	92
Articolo 33 – Portavoce	94

TITOLO VI PROCEDIMENTI

Artico	olo 34 – Procedimenti disciplinari	95
Artico	olo 35 – Competenza per il giudizio disciplinare	97
Artico	olo 36 – Principi di valutazione	99
Artico	olo 37 – Cancellazione e riavvio dell'istruttoria disciplinare	101
	TITOLO VII	
	SANZIONI	
Artico	olo 38 – Sanzioni disciplinari	102
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI FINALI	
Artico	olo 39 – Entrata in vigore	106
Artico	olo 40 – Norma transitoria	107
	Capitolo 3	
	L'Ordine professionale garante della deontologia	
3.1.	Il bilanciamento tra libertà d'informazione e le altre libertà	109
3.2.	Chi sono gli iscritti all'Ordine	110
3.3.	Le elezioni per Consigli regionali e Consiglio nazionale	114
3.4.	Il Consiglio regionale dell'Ordine	115
3.5.	I controlli: i revisori dei conti	116
3.6.	Il Consiglio di disciplina territoriale	117
3.7.	Il Consiglio nazionale dell'Ordine	118
3.8.	Il Consiglio di disciplina nazionale	119
3.9.	L'attività dei consiglieri nazionali	120
3.10.	Le cariche all'interno del Cnog	122
3.11.	La deontologia dei consiglieri: la regola delle tre C	125
3.12.	Il procedimento disciplinare	129
3.13.	Le responsabilità dei consiglieri territoriali di disciplina	132
Codic	ce deontologico delle giornaliste e dei giornalisti	135

Prefazione

Questo nuovo libro di Michele Partipilo – che pure alla deontologia giornalistica ha dedicato un'attenzione continua ed intensa in numerose opere – si distingue per originalità in quanto commenta un procedimento normativo di grande importanza: l'avvenuto inquadramento sistematico nel codice deontologico dei giornalisti di quattro dichiarazioni sparse (le *Regole deontologiche* relative alla protezione dei dati personali, la *Carta di Treviso*, la *Carta di Firenze* e la *Carta dei doveri dell'informazione economica*). Potrebbe sembrare perciò una semplice opera di aggiornamento, dovuto ad una ordinaria operazione di assemblaggio tipografico. Ma in realtà così i giornalisti e le giornaliste hanno tracciato un quadro sistematico, ponendo fine alla logica emergenziale che ha prodotto e guidato quelle varie dichiarazioni: sull'onda dei «casi più eclatanti e controversi dell'attività professionale» – come osserva l'Autore – si era sviluppata una normativa alluvionale, di cui si stentava a trovare il filo d'Arianna.

Ma, ancor più importante, questa operazione nasce dall'applicazione estensiva del principio della riserva di codice, che la dottrina penalistica ricava dalla riserva assoluta di legge penale posta dall'art. 25 della Costituzione. In una interpretazione ampia, nessuna norma di carattere sanzionatorio deve essere emanata se non attraverso una integrazione o una modifica del codice di riferimento: non solo quello penale ma anche quello disciplinare e, ora per i giornalisti, quello deontologico. Le fonti sono diverse: in linea di principio il sistema dei reati e delle misure disciplinari è di competenza del legislatore, e cioè del Parlamento, mentre le norme deontologiche, in quanto «corporative», sono di competenza dell'Ordine o della categoria, che hanno bisogno di darsi prescrizioni e regole di comportamento da rispettare nello svolgimento della professione. Ma, nonostante la diversità della fonte di produzione, è comune l'esigenza di superare il difetto della disseminazione di norme frammentarie in vari documenti, che rende oscura la deontologia nella sua essenza, costringendo a un lavoro di ricomposizione delle norme sparse, che non può non scontare un notevole tasso di soggettivismo.

Effetto, questo, tanto più grave in quanto la tipizzazione dei comportamenti, necessaria in campo penale e disciplinare, non può riguardare le norme etiche. Certamente le condotte disciplinarmente previste implicano una valutazione di carattere etico, ma non è vera la reciproca. Le norme etiche «necessariamente risentono dell'indole delle clausole generali e cioè di principi e non di regole specifiche» (Pietro Rescigno), di modo che sfuggono – a diffe-

renza di quelle disciplinari, e a maggior ragione di quelle penali – al principio di tassatività e perciò sono soggette ad una interpretazione più larga e meno garantistica. Riunirle in un solo codice elimina i possibili equivoci derivanti dal ricorso all'uno o all'altro documento e introduce maggiore chiarezza e precisi ai codici deontologici, e tra i primi quello dei giornalisti, nascono nel pieno di quella che è stata definita l'età dei diritti, cioè di quella «rivoluzione» – per usare una parola magari usurata ma pregnante – operata dal costituzionalismo del secondo novecento che ha sancito in maniera rigida il catalogo dei diritti fondamentali di ogni persona. Può sembrare paradossale che nella lotta per l'effettività dei diritti alcuni degli stessi titolari, riuniti in ordini o associazioni, abbiano sentito il bisogno di autolimitarsi affermando i propri doveri e dando così possibilità ai soggetti che con loro entrano in rapporto di agire per il rispetto del diritto corrispondente a quei doveri. Ma è invece un portato proprio della pienezza di un diritto, che, in quanto fondamentale e quindi attributo della persona, preesiste allo Stato e, infatti, viene non posto ma riconosciuto dalle Costituzioni, com'è scritto nell'art. 2 della nostra. Ne consegue che quella pienezza, per bilanciarsi con quella di altri soggetti e di altri diritti, deve riconoscere e sottoporsi a quella che uno studioso francese, Alain Supiot, ha chiamato la «sovranità del limite».

I codici deontologici rispondono, quindi, all'esigenza, avvertita dallo stesso titolare del diritto, di frenarne, se non proprio impedirne a se stesso, l'abuso, di non trasformarlo in diritto potestativo: quella categoria di diritti che non abbisognano della cooperazione di chi vi soggiace (l'esempio più diffuso è quello del rapporto tra genitori e figli). Il caso del diritto di informazione è emblematico. È un diritto, ma è anche un dovere perché risponde ad una funzione di interesse pubblico. Un diritto-dovere, però, conferisce al giornalista (come anche ad altre figure professionali: l'avvocato, per esempio, o il medico) se non proprio uno status di rilevanza pubblicistica appunto una potestà, un complesso di poteri il cui esercizio può dar luogo, sia pure nell'intento di assolvere al dovere di assicurare e tutelare il diritto delle persone ad essere informate, all'abuso di potere.

E davanti ad ogni potere, pubblico o privato che sia, l'homo dignus – per richiamare la definizione al riguardo di Stefano Rodotà – si ritrova nudo e debole. Perché non resti anche indifeso, la libertà di informare deve incontrare perciò un limite quando entra, come non di rado, in conflitto con altre libertà. In particolare con quella di difendere la propria vita privata e familiare, che è l'area della riservatezza, ma in generale con quella di controllare i dati personali, rendendoli impermeabili al processo di trasparenza e circolazione ed impedendone l'apprensione da parte di terzi.

Nella Carta dei diritti del cittadino dell'Unione europea si riconosce che «la libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati» (art. 11) ma anche che «ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano»: dunque, uguale «rispetto» (art. 8). Se non si opera questo bilanciamento con correttezza si verifica (in disparte le ipotesi di rilievo penale, cui peraltro – nota esattamente Partipilo – spesso si ispirano i codici deontologici) appunto un abuso

di potere: che è lo strumento dato ai giudici per intervenire a difesa del soggetto più debole quando si entra in aree di rapporti dominate dalle potestà legittime di alcuni soggetti, ma non esercitate secondo il «principio di lealtà» (art. 8 cit.).

Ecco allora il fondamento, si potrebbe dire assiologico, dei codici deontologici: offrire alle parti e, se non riesce la conciliazione antegiudiziale, al giudice una fonte di *soft law*, cui attingere quando non si rivelino sufficienti (già per il fatto che le parti ne diano interpretazioni contrastanti con riferimento al loro caso concreto) le clausole generali di correttezza e di lealtà.

Certo, ci si può chiedere – e Partipilo, puntualmente, non manca di farlo – quanto possa essere efficace una deontologia dei giornalisti in mancanza di una pari ed efficace deontologia dei milioni di comunicatori in rete, da un canto, e, dall'altro, dei soggetti pubblici con i quali essi entrano professionalmente in contatto (dai magistrati ai politici, dagli avvocati agli appartenenti alle forze dell'ordine). Nella «società dell'informazione» chiunque, infatti, può diventare un comunicatore diretto senza l'intermediazione del professionista. Una volta – osservava già anni fa un giurista attento alla materia. Vincenzo Zeno Zencovich il testimone cercava il giornalista per riferire un fatto nella speranza che quegli lo ritenesse di interesse pubblico e ne pubblicasse la notizia. Ora il testimone ne diventa egli stesso comunicatore, costringendo il giornalista a rovistare nei social media alla ricerca della notizia, che però è già diffusa. Tra i due, tuttavia, c'è un'evidente asimmetria di posizione: il blogger può darsi un codice di comportamento, ma a differenza del giornalista non è tenuto a rispettarlo. La diffusione della stessa notizia, in ipotesi eticamente scorretta, può dar luogo perciò ad una responsabilità deontologica per il giornalista e non per il blogger.

Ancor più importante sarebbe l'analisi dell'efficacia delle deontologie di giornalisti, magistrati e avvocati: tre categorie che intessono tra di loro frequenti e intense relazioni grandemente incisive sull'ambiente sociale e sulla stessa giurisdizione. È noto e studiato (ad un recente volume collettaneo in argomento ha contribuito lo stesso Partipilo) il fenomeno del processo mediatico, che si svolge sui giornali e negli studi televisivi prima di quello giudiziario, sulla base delle prime indagini condotte dal pubblico ministero e, soprattutto, delle «soffiate» e delle illazioni che circolano tra quelle tre categorie in violazione della riservatezza e della pubblicazione degli atti processuali. La giustizia mediatica è alimentata dal populismo penale, cioè dall'uso strumentale e congiunturale del diritto penale. Gli «effetti perversi» dal punto di vista dell'etica della giurisdizione e da quello della deontologia dei giornalisti e degli avvocati si manifestano nel colpevolismo dell'opinione pubblica verso l'indagato, che è il contrario della presunzione di non colpevolezza prevista dalla Costituzione.

In tutti questi casi emergono profili della corretta attività giurisdizionale non compresi nel codice etico (così viene formalmente aggettivato) dei magistrati, la cui violazione ha riflessi indiretti ma incisivi sulla deontologia dei giornalisti senza che questi possano trovare nel loro codice degli anticorpi capaci di contrastarli o di porvi in qualche modo rimedio. Alcuni di questi profili sono

ricompresi nelle dodici regole di deontologia giudiziaria enunciate in un recente libro da Luigi Ferrajoli, un filosofo del diritto autorevole a livello internazionale. Innanzitutto, il rifiuto del protagonismo giudiziario del magistrato-«star» che parla dei suoi processi in un rapporto corrivo con i media. Da ciò consegue una ricerca del consenso dell'opinione pubblica (non essendo verosimile che il rapporto con i media si svolga alla ricerca della critica) con il rischio di piegare l'attività giudiziaria ai moti di indignazione, o comunque alle aspettative, dell'opinione pubblica o a fini politici o morali: con violazione in quest'ultimo caso del principio di laicità del diritto rispetto alla morale. È evidente come in questi casi il rispetto delle proprie regole deontologiche da parte del giornalista, specie se giudiziario, è insufficiente ad arginare le mancanze etiche esterne, non potendo egli, e dovendo, che solo astenersi dall'incitarle o dal provocarle.

Il discorso sulle interdipendenze delle deontologie professionali si potrebbe allargare fino a riconoscere che tutte e ognuna di esse hanno scarsa efficacia non solo per l'altrettanto scarsa efficacia dei codici etici di altre categorie professionali, ma in generale per il declino dell'etica pubblica: cioè, dell'etica nelle funzioni pubbliche o, come nel caso del giornalista o dell'avvocato, per il pubblico, fatta – per ancorarci saldamente alla Costituzione, senza escursioni filosofiche o religiose – di disciplina, di onore, di imparzialità, di servizio esclusivo alla Nazione. Può dubitarsi che questa serie incalzante di precisi doveri positivizzati dalla Costituzione sia riassumibile – con Indro Montanelli, citato da Partipilo – nella «semplice e difficile parola: onestà». A voler, infatti, seguire fino in fondo questo sentiero per liberare la morale «dalla rigida corazza dei codici etici creati artificialmente» (direbbe Zygmunt Bauman) si personalizzerebbero le scelte, ma ponendo un pesante fardello sulle spalle dei soggetti più fragili e bisognosi di orientamento e, per altro verso, dando campo libero ai soggetti più forti capaci di creare un mainstream deontologico.

In realtà, si ha bisogno, come conclusivamente afferma Partipilo e pare da condividere, di una «bussola affinché l'informazione non si trasformi in violenza di immagini e di parole e sia sempre tesa alla ricerca della verità». I codici deontologici, modestamente, funzionano da bussola, indicano un orientamento. In questo senso rispondono a un dovere fondamentale, che tutti li comprende: il dovere inderogabile di solidarietà, posto sempre dall'art. 2 Cost. Fermo restando che, come in ogni impegno umano, in fondo al – che poi è l'inizio del – processo etico si staglia la coscienza personale come unica garanzia anche al di là, e perfino contro, le regole. *Si parva licet*, è ciò che Hanna Arendt indica come lezione del processo ad Eichmann: «Noi abbiamo preteso che gli esseri umani siano capaci di distinguere il bene dal male anche quando per guidare se stessi non hanno altro che il proprio raziocinio, il quale inoltre può essere completamente frastornato dal fatto che tutti coloro che li circondano hanno altre idee».

Nicola Colaianni

Presentazione

A poco più di un anno dalla seconda edizione del *Manuale di deontologia*, torno volentieri sul tema aggiornandolo al *Codice deontologico*, in vigore dal 1° giugno 2025. Il titolo del volume, «Giornalista di qualità», indica l'unica via possibile per svolgere la professione e tentare di sottrarla alla perdita di principi e radici.

I giornalisti italiani vedono per la prima volta le norme deontologiche raccolte in un *Codice*, un unico documento senza *Allegati* né *Carte* che s'intersecano fra loro. Arriva così a compimento il percorso avviato nel 2016 con l'adozione del *Testo unico*.

I contenuti del *Manuale* conservano la loro validità, soprattutto per quanto riguarda la parte relativa ai fondamenti etici o agli aspetti più professionali, come il corretto uso delle immagini e i rapporti con le fonti. Il manuale resta anche strumento di analisi per gli *Allegati* del *Testo unico* che, pur essendo stati assorbiti in vari articoli del *Codice*, sono tuttavia vigenti – esclusa la *Carta di Firenze* – per i non iscritti all'Albo. Il presente volume intende quindi offrire un esame più aderente alla deontologia professionale così come definita in un *Codice*, nel quale sono stati inseriti anche nuovi temi, quali l'uso dell'intelligenza artificiale o il trattamento delle notizie sui suicidi.

In appendice ripropongo, con gli opportuni aggiornamenti, il capitolo relativo all'Ordine. La principale ragione è che con l'introduzione nel *Codice* degli aspetti disciplinari emergono nuove fattispecie di illeciti.

Ringraziamenti non di rito, ma davvero sentiti, all'editore Nicola Cacucci, sempre al mio fianco nell'idea che una onesta informazione sia ancora possibile; all'amico Nicola Colaianni per la disponibilità e la capacità con cui affronta il tema della necessità della deontologia e, infine, al collega Sergio Giantomassi per la bella opera che in copertina illustra – purtroppo in maniera realistica – lo stato dell'informazione nella società contemporanea.

Grazie a tutti.

L'Autore